



COMUNE DI VILLAROSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORIGINALE

SERVIZIO INTERESSATO
A3 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO E
CIMITERI

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 del 11-04-2024 Reg. Gen. N. 18

Oggetto:	CAMPAGNA ANTINCENDI ANNO 2024
----------	--------------------------------------

IL SINDACO

Premesso che:

- Nel periodo primaverile e in particolare nella stagione estiva, aumentano le segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria e abbandono di lotti interclusi, aree edificabili e non, di proprietà privata, ubicati sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che si protendono oltre il confine che delimita la proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi e possono essere causa predominante di incendi oltre ad essere un grave danno e pericolo per la salute pubblica e per la proliferazione di insetti e di animali di vario genere;
- con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario predisporre adeguati provvedimenti volti a prevenire il rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati che rappresentano un grave pericolo per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

Considerato che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

Dato Atto che pertanto è necessario intervenire per prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che possano determinare pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, nonché degrado e depauperamento del patrimonio sia pubblico che privato, oltre a fenomeni di malcostume ed incuria che comportano lo scadimento della qualità della vita civile dei cittadini;

Considerato che l'incuria, il degrado e l'abbandono, sono fattori che concorrono a ledere e sminuire l'immagine del comune di Villarosa, oltre a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità dell'ambiente, tali da provocare pericolo alla sicurezza della collettività in genere;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che

per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuto necessario intervenire al fine di prevenire nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Vista la normativa in tema di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole di cui al Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014;

Constatato che la su richiamata normativa prevede che il raggruppamento e il bruciamento in piccoli cumuli di quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi steri per ettaro di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lett. F del D.lgs 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola;

Rilevato che, ai sensi del su richiamato D.L. 91/2014, i Comuni possono, con proprie ordinanze, in deroga al Decreto Legislativo 152/2006, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

Vista la nota prot. n.6535 dell'08/04/2024 del Libero Consorzio Comunale di Enna – Settore III – “Campagna antincendio 2024”;

Ravvisata, la necessità di disciplinare su tutto il territorio comunale la combustione di materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;

Visto il Decreto Legislativo n.224 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

Vista L. R. n. 14 del 31/08/1998 “Norme in materia di Protezione Civile”;

Visto l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18.06.1931 delle Leggi di P.S., e s.m.i;

Visto l'art.255 del D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la L. R. n.16 del 06.04.1996 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;

Visto il titolo III art.13 del D.L.vo n.139 dell'8.3.2006 in materia di “Prevenzione Incendi”;

Visto il Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n.353 del 21.11.2000 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e in particolare l'art.54 il quale comma 2 prevede che “il Sindaco quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

- è assolutamente vietato accendere fuochi dal **15 Maggio al 31 Ottobre 2024**;

- i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesso verde, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesso verde pertinenziale, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono su cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere pericolo di incendi. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt.10,00;

- su tutto il territorio comunale è consentita dal **1 Gennaio al 14 Maggio e dal 1 Novembre al 31 Dicembre** la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura che deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente, **dalle ore 5,00 alle ore 8,00**, osservando le seguenti disposizioni:

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, non maggiore di metri 3 X 3, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte di bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

- possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e, comunque, in assenza di vento;
- la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boschive;
- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nelle presente ordinanza;
- è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
- il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha la facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura in considerazione di condizioni o di esigenze locali;
- chiunque abbia intenzione di accendere fuochi secondo le modalità predette dovrà preventivamente organizzarsi con idonei mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle disposizioni del Distaccamento Forestale competente.
- è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica, assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue ed esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione non sia scongiurato.
- ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Corpo Forestale di Enna
Arma Carabinieri
112

tel. 1515

tel.

Comando Polizia Municipale di Villarosa
Vigili del Fuoco di Enna

tel. 0935567002

tel. 115

SANZIONI

1. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423-bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme della presente ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, incendiato o, così come previsto dall'art.40 comma 3 della L.R. del 6 aprile 1996, n.16.;
2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada (D.Lvo n. 285 /1992) ed è previsto l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di accertata esecuzione di azioni o attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio, durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2023, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 5.000,000 e non superiore ad € 50.000,00 ai sensi dell'art.10 della L. n°353 del 21/11/2000. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata, di inviare copia del presente provvedimento:

- al Corpo Forestale di Enna
- al Comando Stazione Carabinieri di Villarosa;
- al Comando Polizia Municipale di Villarosa;
- ai Vigili del Fuoco di Enna.

Della presente ordinanza verrà data diffusione mediante affissione all'albo pretorio e sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento

Palmeri Carmelo

II SINDACO

Dott. Costanza Francesco Antonio Cateno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005, e norme collegate